Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 22 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 dicembre 1946, n. 567.

Modificazione dell'art. 23 del regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali, approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali approvato con il regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le indennità annue in danaro da corrispondere, ai sensi dell'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454, al personale di custodia dei canali demaniali che non fruisce di un locale per l'alloggio, della legna per il fuoco e di una striscia di terreno da coltivare ad orto, sono aumentate a lire 500 per l'alloggio, lire 600 per la legna e lire 400 per l'orto se l'agente ha famiglia, ed a lire 300 per l'alloggio, lire 360 per la legna e lire 240 per l'orto se l'agente è celibe o vedovo, senza prole o comunque senza carico di famiglia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 49. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 dicembre 1946, n. 568.

Proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Apuania e Lucca.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 23 marzo 1940, n. 285;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 1236;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio e col Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Sono prorogate a decorrere dal 1° gennaio 1944 sino al 30 giugno 1947 le agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Apuania e di Lucca previste nella legge 23 marzo 1940, n. 285, e viene raddoppiata dal 1° gennaio 1944 la misura della tassa unica stabilita dall'art. 2 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 1236.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 569.

Provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990, concernente gli esami per il conferimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, relativa al nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 553, col quale sono state apportate modificazioni alla legge anzidetta;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 825, sull'uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituito presso la Prefettura di Bolzano un corso di preparazione per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale nella provincia di Bolzano e nella zona mistilingue della provincia di Trento (comuni di Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magrè, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena e Valdagno).

Al detto corso, che avrà la durata di sei mesi, per l'insegnamento teorico-pratico, e di due mesi di effettiva pratica presso Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, potranno partecipare cittadini italiani oriundi dei territori summenzionati, nonchè delle frazioni Anterivo del comune di Capriana, Senales e San Felice del comune di Fondo, Lauregno e Proves del comune di Rumo in provincia di Trento, i quali conoscano le lingue italiana e tedesca, abbiano titolo di studio non inferiore a quello della licenza di scuola secondaria di grado inferiore od equipollente e diano garanzia di adempiere adeguatamente alle funzioni che saranno loro affidate, a giudizio di un'apposita Commissione nominata dal Prefetto di Bolzano e composta del direttore del corso, che la presiede, del provveditore agli studi di Bolzano, del vice provveditore agli studi per le scuole tedesche della provincia di Bolzano, nonchè di un sindaco e di un esperto nelle discipline amministrative appartenenti al gruppo etnico tedesco.

Art. 2.

Al corso verrà ammesso un numero massimo di 50 partecipanti.

In tale limite non sono compresi gli aspiranti di cui al successivo art. 6.

Costituirà requisito preferenziale per l'ammissione il possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo richiesto e lo stato della maggiore età.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Prefettura di Bolzano, entro il termine che sarà fissato dal Prefetto di Bolzano, la relativa domanda, corredata dei seguenti documenti in competente bollo, e, ove occorra, debitamente legalizzati:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante entro il 1° luglio 1946 abbia compiuto gli anni 18 e non superato gli anni 45 alla data del 31 dicembre 1946;

c) certificato generale penale, di data non anteriore al 1° gennaio 1946, ovvero, in caso di distruzione del casellario giudiziario nella cui giurisdizione è compreso il Comune di nascita dell'aspirante, certificato equipollente rilasciato dall'Arma dei carabinieri competente per territorio;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

e) titolo di studio, in originale o copia autentica;

f) certificato di sana e robusta costituzione fisica, da cui risulti che l'aspirante è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

g) certificati che, a giudizio insindacabile della Commissione di cui all'art. 1, siano ritenuti idonei a comprovare l'adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

h) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è oriundo dei territori sopra menzionati.

Art. 3.

L'insegnamento verterà sulle materie previste per il conseguimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1990.

Saranno, inoltre, tenute esercitazioni pratiche, scritte ed orali, nelle lingue italiana e tedesca.

Art. 4.

Nei cinque giorni successivi al termine assegnato per la presentazione delle domande, la Commissione di cui all'art. 1 procede all'esame dei titoli degli aspiranti e decide sulla loro ammissione con provvedimento motivato da comunicarsi, a cura del presidente, entro cinque giorni dalla decisione all'interessato.

Avverso l'esclusione l'aspirante potrà, nel termine di giorni 10 da quello di cui gli perverrà la comunicazione, ricorrere al Prefetto della provincia di Bolzano, il quale deciderà con provvedimento definitivo.

Art. 5.

Alla fine del corso e dell'esperimento pratico di cui al precedente art. 1 i partecipanti saranno sottoposti ad esame da parte di una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'interno e composta di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 6°, che la presiede, e di quattro membri designati dal Prefetto di Bolzano in numero paritetico fra persone particolarmente versate nelle discipline giuridiche e amministrative, appartenenti ai locali gruppi etnici italiano e tedesco. Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Con decreto del Prefetto di Bolzano sarà stabilita la data degli esami, che sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Fogli degli annunzi legali delle provincie di Bolzano e di Trento almeno 60 giorni prima.

Art. 6.

Potranno essere dispensati dall'obbligo della frequenza del corso teorico-pratico, ma dovranno essere sottoposti all'esame di cui al precedente articolo:

a) coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, abbiano titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola secondaria di grado superiore;

b) i segretari non di ruolo attualmente incaricati del servizio di segreteria presso Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 e che, alla data del 31 dicembre 1946, abbiano compiuto gli anni 21;

c) coloro che abbiano, per un periodo non inferiore ad un anno, esercitato lodevolmente le funzioni di segretario presso Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 e, alla data del 31 dicembre 1946, abbiano compiuto gli anni 21.

Coloro che, in base al presente articolo, aspirino ad essere ammessi all'esame di cui all'art. 5, dovranno far pervenire alla Prefettura di Bolzano, entro il termine che sarà fissato dal Prefetto, apposita domanda corredata dei documenti, in competente bollo e, ove occorra, debitamente legalizzati, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

La Commissione di cui all'art. 5 deciderà circa l'ammissione all'esame con la procedura stabilita nell'articolo 4.

Art. 7.

Il Ministro per l'interno approva la graduatoria degli esami e rilascia ai candidati risultati idonei apposito diploma di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale nei soli Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento.

Nel diploma sono indicati i punti riportati nel complesso delle prove scritte e di quelle orali.

L'elenco dei candidati che hanno ottenuto la speciale idoneità è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunzi legali delle provincie di Bolzano e di Trento.

Art. 8.

Coloro che hanno conseguito lo speciale diploma di abilitazione sono nominati, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo, ai posti di segretario comunale dei gradi 8° e 7°, che si rendano vacanti nei Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento nel triennio decorrente dalla data di approvazione della graduatoria medesima.

Art. 9.

I segretari muniti della speciale abilitazione di cui all'art. 7 del presente decreto, assunti in ruolo presso Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, non possono essere trasferiti in sedi non comprese nella Provincia e nella zona anzidette.

E' data facoltà ai Prefetti delle due Provincie di provvedere, di concerto, al trasferimento dei segretari comunali dei gradi dal 5° all'8° da Comuni della provincia di Bolzano a Comuni della zona mistilingue della provincia di Trento e viceversa.

Art. 10.

I posti di segretario comunale di grado 6° e 5° nell'ambito della provincia di Bolzano e della zona mistilingue di quella di Trento sono conferiti, per promozione o per concorso, esclusivamente tra i segretari in servizio nella Provincia e nella zona anzidette; in egual modo si provvederà per i posti di grado 7° che non potessero essere conferiti ai sensi dell'art. 8.

Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al Consiglio d'amministrazione per le promozioni di cui al primo comma sono devolute ad una apposita Commissione composta dal Vice prefetto vicario presso la Prefettura di Bolzano, che la presiede, dal funzionario della stessa Prefettura incaricato del servizio ispettivo, dai consiglieri preposti al servizio dei Comuni presso le Prefetture di Bolzano e Trento, e dai sindaci di un Comune delle due provincie designati rispettivamente dai Prefetti di Bolzano e Trento.

Alla stessa Commissione sono devolute le attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione dall'art. 187 della legge succitata.

Art. 11.

I posti di segretario nei Comuni dove si parli prevalentemente il ladino, saranno conferiti preferibilmente a segretari che abbiano anche adeguata conoscenza del ladino, oltre che delle lingue italiana e tedesca.

Art. 12.

Per il conferimento dei posti di segretario comunale è in ogni caso prescritto il requisito della maggiore età.

Art. 13.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

I segretari di ruolo dal grado 8° al 5° in servizio presso i Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, i quali non abbiano una adeguata conoscenza della lingua tedesca, saranno dai Prefetti delle rispettive Provincie messi a disposizione del Ministero dell'interno per il trasferimento in altra sede. I relativi provvedimenti prefettizi sono definitivi.

Fino a quando i segretari comunali collocati a disposizione del Ministero dell'interno a termini del comma precedente non possano essere assorbiti nelle sedi vacanti di altre Provincie, resta a carico dei rispettivi Comuni l'onere del trattamento economico che loro competa secondo le disposizioni di legge.

Art. 15.

In via del tutto provvisoria e in attesa che possa procedersi alla nomina dei segretari di cui all'art. 8 ed unicamente per le sedi dal grado 8° al 5° della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento, i Prefetti delle due Provincie sono autorizzati a conferire la reggenza delle segreterie comunali vacanti a cittadini italiani che conoscano le lingue italiana e tedesca, siano in possesso almeno della licenza di scuola secondaria di grado inferiore o di titolo equipollente e del requisito della maggiore età e, a giudizio dei Prefetti stessi, diano garanzia di assolvere adeguatamente il compito loro affidato.

Art. 16.

Per tutto quanto non sia stato previsto dal presente decreto, si applicano ai segretari comunali in servizio nella provincia di Bolzano e nella zona mistilingue della provincia di Trento le disposizioni in vigore sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali del ruolo nazionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 570.

Autorizzazione della spesa di L. 525.000.000 per la esecuzione di opere urgenti nella città di Messina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire cinquecentoventicinquemilioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1946-47 per provvedere, a cura del Ministero stesso, all'esecuzione a pagamento non differito di opere urgenti nella città di Messina, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 dicembre 1946, n. 571.

Autorizzazione della spesa di L. 370.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 131, che autorizza, fra l'altro, la spesa di lire cinquantamilioni per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità;

Considerato la necessità di integrare la detta assegnazione in relazione al compito dell'Amministrazione di disporre il tempestivo intervento nei casi di immediata urgenza per motivi di pubblico interesse, in applicazione della citata legge 9 dicembre 1926, n. 2389;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 131;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire trecentosettanta milioni, in aggiunta a quella di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 131, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1946-47, per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio 1946-47 della somma autorizzata col presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1946

DE NICOLA

ROMITA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 70. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1946.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1946-1947.

IL MINISTRO PER LA MARINA MILITARE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939, n. 880;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1946-47.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il Ministro per la marina militare
MICHELI

Il Ministro per il tesoro
ONE

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 agosto 1947

Numero dell'esercizio 1945-46	1946-47	CAPITOLI – DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1945-46	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1946-47 (Col. 4 ± 5)
1	2	3	4	5	6
		ENTRATA			
1	1	Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232	50.000 —	—	50.000 —
2	2	Canoni delle imprese portuali	2.000 —	—	2.000 —
3	3	Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali	13.000 —	—	13.000 —
4	4	Proventi eventuali diversi	500 —	—	500 —
			65.500 —	—	65.500 —
		SPESA			
1	1	Retribuzione ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	*per memoria*	—	*per memoria*
2	2	Indennità di trasferta e di missione	*per memoria*	—	*per memoria*
3	3	Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali o intese a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento	13.000 —	—	13.000 —
4	4	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati - Fitto di locali	*per memoria*	—	*per memoria*
5	5	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio.	30.000 —	—	30.000 —
6	6	Premi di operosità e rendimento (art. 63, regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	*per memoria*	—	*per memoria*
7	7	Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al segretario del Comitato stesso (art. 6 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269)	*per memoria*	—	*per memoria*
8	8	Sussidi al personale e rispettive famiglie	*per memoria*	—	*per memoria*
9	9	Spese casuali	*per memoria*	—	*per memoria*
10	10	Premi di nuzialità e di natalità al personale straordinario	*per memoria*	—	*per memoria*
11	11	Devoluzione al fondo di riserva, dell'avanzo di gestione dell'esercizio	22.500 —	—	22.500 —
			65.500 —	—	65.500 —

(281)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1946.

Sostituzione del sequestratario della Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1946, col quale l'ing. Carpi Cesare è stato nominato sequestratario della Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175, sottoposta a sequestro in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Considerato che il Governo Militare Alleato aveva già affidata la gestione commissariale della suindicata azienda all'ing. Ostilio Granatelli fin dal 18 ottobre 1945 e quindi si rende opportuno nominarlo sequestratario della Società stessa in sostituzione dell'ing. Carpi Cesare, il quale finora non ha preso in consegna l'azienda;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, l'ingegnere Ostilio Granatelli in sostituzione dell'ing. Carpi Cesare.

L'ing. Ostilio Granatelli è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(305)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Modificazione alla lettera a) dell'art. 6 dello statuto della Cassa di risparmio di Cesena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), approvato con decreto del Capo del Governo in data 5 dicembre 1939;

Viste le deliberazioni in data 24 giugno 1945 e in data 5 luglio dello stesso anno con le quali, rispettivamente, l'assemblea degli azionisti e il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta hanno proposto di modificare la lettera *a*) dell'art. 6 dello statuto dell'azienda;

Decreta:

La lettera *a*) dell'art. 6 dello statuto della Cassa di risparmio di Cesena, ente morale con sede in Cesena (Forlì), è sostituita dalla seguente:

« gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, chi abbia riportato condanna infamante e coloro che abbiano prestata settaria collaborazione al regime fascista ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(283)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Cossignano nella Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28 e 47, 2° comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione in data 23 agosto 1946 assunta dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, ente morale con sede in Ascoli Piceno;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci e del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Cossignano, società cooperativa in nome collettivo con sede in Cossignano (Ascoli Piceno), rispettivamente in data 15 settembre e 29 agosto 1946;

Decreta:

E' autorizzata l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Cossignano, società cooperativa in nome collettivo con sede in Cossignano (Ascoli Piceno), nella Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, ente morale con sede in Ascoli Piceno, alle condizioni indicate nelle sopra richiamate deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi.

La Cassa di risparmio di Ascoli Piceno è autorizzata a sostituirsi alla Cassa rurale anzidetta in Cossignano, con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(284)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di due agenzie di città in Milano del Banco di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad aprire in Milano due agenzie di città, in corso Sempione, angolo via Poliziano e in viale Monza, angolo via Varanini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(286)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di un'agenzia di città in Milano del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire in Milano una agenzia di città in via P. Sarpi n. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(289)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di dipendenze in Arena Po ed in Santa Maria della Versa (Pavia) della Banca provinciale Lombarda.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 336; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Arena Po ed in Santa Maria della Versa (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(290)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di dipendenze in Isola d'Asti, Rocchetta Tanaro e Frinco (Asti) della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Isola d'Asti, Rocchetta Tanaro e Frinco (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(292)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di tre agenzie di città in Milano della Banca popolare di Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, è autorizzata ad aprire in Milano tre agenzie di città, in corso di Porta Ticinese n. 93, in corso XXII Marzo n. 41 e in via G. Emiliani n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Petrilli

(287)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo, a svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e ad istituire una dipendenza in Adria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Viste le deliberazioni adottate in data 22 agosto 1946 dall'assemblea dei soci sottoscrittori della Banca popolare cooperativa del Polesine, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Rovigo, e omologate dal Tribunale di Rovigo in data 7 ottobre 1946;

Decreta:

Art. 1.

La Banca popolare cooperativa del Polesine, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Rovigo, è autorizzata a svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Art. 2.

E' disposta l'iscrizione della suddetta Banca popolare cooperativa del Polesine nell'albo delle aziende di credito, istituito con l'art. 29 del suindicato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, col n. 4443.

Art. 3.

La Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo, è autorizzata, ai sensi dell'art. 28 del regio decreto-legge sopraindicato, ad istituire una propria dipendenza in Adria (Rovigo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Petrilli

(282)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1946.
Nomina di un commissario straordinario per le Compagnie portuali « Diaz » e « Caracciolo » di Napoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, numero 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie dei lavoratori portuali;
Considerata la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione delle Compagnie portuali « Diaz » e « Caracciolo » di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 dicembre 1946 il maggior generale di porto in posizione ausiliaria Antonio Fedolino è nominato commissario straordinario per le Compagnie portuali « Diaz » e « Caracciolo » di Napoli e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico delle Compagnie portuali di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera lorda di L. 1600.

Roma, addì 19 dicembre 1946

Il Ministro per la marina mercantile
Aldisio

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'Aragona

(237)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della Cappellania laicale di Santa Maria, in località Rocca Brivia del comune di Melegnano (Milano).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 22 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre stesso anno, registro n. 7, foglio n. 181, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Cardinale arcivescovo di Milano in data 11 luglio 1944, col quale fu eretta la Cappellania laicale di Santa Maria, in località Rocca Brivia del comune di Melegnano (Milano);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 22 novembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Milano in data 3 dicembre 1946, n. 71118, Div. culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 22 novembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale arcivescovo di Milano, in data 11 luglio 1944, relativo all'erezione della Cappellania laicale di Santa Maria, in località Rocca Brivia del comune di Melegnano (Milano).

Il Prefetto di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(165)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile del trasferimento della parrocchia di Santa Maria delle Grazie nella chiesa di San Pio V in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto stesso anno, registro n. 2, foglio n. 314, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Cardinale arcivescovo di Bologna, in data 31 dicembre 1941, col quale la sede della parrocchia di Santa Maria delle Grazie fu trasferita dalla chiesa omonima in quella di San Pio V, assumendo la denominazione di parrocchia di Santa Maria delle Grazie in San Pio V;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Bologna in data 7 ottobre 1946, n. 26292, Div. culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale arcivescovo di Bologna in data 31 dicembre 1941, col quale la sede della parrocchia di Santa Maria delle Grazie fu trasferita dalla chiesa omonima in quella di San Pio V, assumendo la denominazione di parrocchia di Santa Maria delle Grazie in San Pio V.

Il Prefetto di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1946

(166) p. *Il Ministro*: CORSI

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Foresto del comune di Cavallermaggiore (Cuneo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 330, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto dell'Arcivescovo di Torino in data 4 maggio 1943, col quale fu eretta la parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Foresto del comune di Cavallermaggiore (Cuneo);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Cuneo in data 10 dicembre 1946, n. 47002, Div. I-B;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del-

l'Arcivescovo di Torino in data 4 maggio 1943, relativo all'erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Foresto del comune di Cavallermaggiore (Cuneo).

Il Prefetto di Cuneo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

(167)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Aumento delle tariffe dei Magazzini generali esistenti nella provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto-legge 1 luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Viste le richieste di aumento delle tariffe praticate dalle aziende Magazzini generali esistenti nella provincia di Milano;

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta camerale della Camera di commercio di Milano, con deliberazione in data 16 maggio 1946;

Considerato che il Comitato per il coordinamento e la disciplina dei prezzi della provincia di Milano ha approvato gli aumenti in parola, nella riunione dell'8 ottobre 1946;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende dei Magazzini generali esistenti nella provincia di Milano, e precisamente:

1) S. A. per azioni - Stagionatura della seta in Milano;

2) S. A. Magazzini generali di Lombardia - in Milano;

3) S. A. Magazzini generali Milanesi - in Milano;

4) S. A. Magazzini generali doganali - in Milano;

5) S. A. Magazzini generali di Lodi;

6) S. A. Deposito cereali di Lodi;

sono autorizzate ad aumentare, fino a un massimo di 15 volte le proprie tariffe di magazzinaggio, e fino a un massimo di 20 volte le proprie tariffe di facchinaggio, in vigore nel 1927 ed a suo tempo pubblicate nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 75 del 16 marzo 1939.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata di vigilare sull'applicazione delle tariffe come sopra autorizzate e sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Assennato

(226)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1947.

Apertura di un'agenzia di città in Bergamo della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Bergamo, via Guido Paglia n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: Petrilli

(288)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Mengoni Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 61-946 decisioni — N. 218-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 20 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro: dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Mengoni Mario fu Giuseppe e di Carocristi Eugenia, nato a Rovereto il 4 agosto 1891 e residente in Roma, corso Trieste n. 25, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

La Commissione

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Mengoni Mario contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 20 dicembre 1946

La Commissione
T. Cataldi - F. Polistina - A. Sciaudone

Il segretario: D. Curcio

(78)

Esito del ricorso presentato da Pezzullo Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 57-946 decisioni N. 82-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 16 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente, dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Pezzullo Giuseppe di Vincenzo, nato a Frattaminore (Napoli) il 27 settembre 1902 e residente in Roma, viale Acquedotto Alessandrino n. 1 (Case popolari), ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . non può dirsi che lo stesso abbia fornito informazioni nell'interesse del regime fascista .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Pezzullo Giuseppe, e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(74)

Esito del ricorso presentato da Riva Pietro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 64-946 decisioni N. 107-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 21 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Riva Pietro fu Giovanni, nato a Desio il 25 maggio 1903 e domiciliato in Milano, via del Turchino n. 20, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Riva Pietro, contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 21 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(81)

Esito del ricorso presentato da Lanari Enea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 63-946 decisioni N. 14-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 21 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Lanari Enea fu Pacifico e fu Contadini Edvige, nato a Jesi il 28 marzo 1878 e residente in Roma, via Cesare Correnti n. 3, ai sensi dell'art 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Lanari Enea contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 21 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(80)

Esito del ricorso presentato da Corsetti Caterina avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 62-946 decisioni N. 129-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 20 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig.a Corsetti Caterina fu Raffaello, via Senese n. 10, Firenze, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . che non può dirsi, quindi, che la stessa sia stata in effetti assunta . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, accoglie il ricorso proposto da Corsetti Caterina e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 20 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(79)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Tansini Maria avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 58-946 decisioni N. 69-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 16 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig.a Tansini Maria di Giovanni, nata a Urgano il 21 gennaio 1896 e domiciliata in Roma, via di Priscilla n. 8, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

Pertanto ricorre l'ipotesi discriminatrice di non avere svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista . . .

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Tansini Maria e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 dicembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(75)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 14 dicembre 1946, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Paul de Plaisant, console onorario del Belgio a Firenze con giurisdizione sulle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Lucca e Siena.

(242)

In data 20 dicembre 1946, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor José Baro y Mas, vice console onorario di Spagna a Palermo.

(243)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassifica di un'area demaniale marittima sulla spiaggia del comune di Ponza

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 19 dicembre 1946, è stata sclassificata e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato un'area di mq. 975,75 appartenente al Demanio marittimo, nel comune di Ponza, distinta in catasto al foglio 21, n. 172, di detto Comune.

(238)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castelvetrano (Trapani), di un mutuo di L. 6.365.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(142)

Autorizzazione al comune di Scorzè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Scorzè (Venezia), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(143)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Marsala (Trapani), di un mutuo di L. 9.900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(144)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Jato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Giuseppe Jato (Palermo), di un mutuo di L. 647.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(169)

Autorizzazione al comune di Forca d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Forca d'Ischia (Napoli), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(170)

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Bardi (Parma), di un mutuo di L. 850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(171)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Foligno (Perugia), di un mutuo di L. 4.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(172)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Brisighella (Ravenna), di un mutuo di L. 2.550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(173)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Casola Valsenio (Ravenna), di un mutuo di L. 1.890.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(174)

Autorizzazione al comune di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 4 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio (Roma), di un mutuo di L. 1.100.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(175)

Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Toano (Reggio Emilia), di un mutuo di L. 615.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(176)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo nei Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castelnuovo nei Monti (Reggio Emilia), di un mutuo di L. 530.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(177)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 2.240.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(178)

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cervia (Ravenna), di un mutuo di L. 1.415.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(179)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Carmignano (Firenze), di un mutuo di L. 900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(180)

Autorizzazione al comune di Incisa Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Incisa Valdarno (Firenze), di un mutuo di L. 698.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(181)

Autorizzazione al comune di Gambettola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 1° ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Gambettola (Forlì), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(182)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

7ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % (ex 4 %) di scadenza 15 settembre 1951.

Si notifica che nel giorno 11 febbraio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 7ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % (ex 4 %), delle dodici serie (dalla B-1 alla B-12) scadenti il 15 settembre 1951, emesse in base al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 10 dello stesso mese di febbraio, alle ore 9, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 gennaio 1947

(371) *Il direttore generale*: CONTI

10ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 aprile 1951.

Si notifica che il giorno 15 febbraio 1947, alle ore 9, in Roma presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 10ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle venticinque serie (dalla 41ª alla 65ª) scadenti il 15 aprile 1951, emesse in base al regio decreto-legge 25 marzo 1942, n. 226.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 15 dello stesso mese di febbraio, alle ore 9, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 21 gennaio 1947

(372) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per alienazione di rendite

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 4.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i certificati relativi sono divenuti di nessun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	75838	Calvo Carmela fu Giuseppe ved. Campisi, ipoteca per cauzione	10,50
Id.	82559	Come sopra	42 —
Cons. 3,50 % (1906)	109620	Trapani Giuseppe fu Francesco, dom. a Piazza Armerina (Caltanissetta), con vincolo di ipoteca a favore dell'Amministrazione del fondo per il culto	35 —
Id.	165538	Come sopra	35 —

(254) *Il direttore generale:* CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 gennaio 1947 - N. 12

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,025
Id. 3,50 % 1902	82,15
Id. 3 % lordo	67,60
Id. 5 % 1935	91,20
Redimibile 3,50 % 1934	81,05
Id. 5 % 1936	91,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,30
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,90
Id. 5 % convertiti 1951	96,95

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 gennaio 1947 - N. 13

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,025
Id. 3,50 % 1902	82,15
Id. 3 % lordo	67,55
Id. 5 % 1935	91,20
Redimibile 3,50 % 1934	81,025
Id. 5 % 1936	91,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,025
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,25
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	96,90
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	97,80
Id. 5 % convertiti 1951	97 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.